

REGOLAMENTO (CE) N. 713/2005 DEL CONSIGLIO**del 10 maggio 2005****che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare gli articoli 18 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**I. Inchiesta precedente e misure esistenti**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2164/98 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto («prodotto in questione»), di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00 originari dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 12 % per gli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 14,6 % per altri gli esportatori.

II. Richiesta di riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio

- (2) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avvio di riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio, del regolamento (CE) n. 2164/98, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, da parte di produttori comunitari del prodotto simile collegati, l'austriaca Sandoz GmbH e la spagnola Sandoz Industrial Products SA («richiedenti»). I richiedenti rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie superiore al 40 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni antibiotici ad ampio spettro.
- (3) Secondo i richiedenti, la scadenza delle misure potrebbe determinare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio all'industria comunitaria e il livello delle misure in vigore non è sufficiente a compensare le sovvenzioni che causano il pregiudizio.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 8 del 14.1.2003, pag. 2.